



Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 luglio 2018 – thyssenkrupp Electrical Steel e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Commissione

(causa T-577/17)

«Ricorso di annullamento – Unione doganale – Autorizzazione di perfezionamento attivo – Rischio di incidenza negativa sugli interessi essenziali dei produttori dell’Unione – Articolo 211, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 – Esame delle condizioni economiche – Portata delle conclusioni della Commissione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1. *Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Eccezione – Atti che costituiscono il momento conclusivo di un procedimento speciale distinto da quello destinato a consentire di adottare una decisione nel merito*

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 24-28)

2. *Libera circolazione delle merci – Scambi con i paesi terzi – Regime di trasformazione sotto controllo doganale – Esame delle condizioni economiche – Conclusioni della Commissione – Natura cogente – Insussistenza*

(Regolamento del Consiglio n. 952/2013, art. 211, § 6)

(v. punti 45-47, 55, 56)

3. *Libera circolazione delle merci – Scambi con i paesi terzi – Regime di trasformazione sotto controllo doganale – Esame delle condizioni economiche – Conclusioni della Commissione – Natura cogente – Insussistenza – Adozione di una nuova normativa in materia – Irrilevanza*

(Regolamenti della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 993/2001, art. 504, § 4, e n. 2015/2447, art. 259, § 5, comma 1)

(v. punti 57-61, 64, 67-69)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della presunta decisione della Commissione che sarebbe contenuta nel resoconto della sesta riunione della sezione «Procedure speciali diverse dal transito» del gruppo di esperti doganali, del 2 maggio 2017, che ha concluso che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione non rischiano di essere lesi da un'autorizzazione per il perfezionamento attivo di taluni prodotti di acciaio magnetico a grani orientati richiesta dalla Euro-Mit Staal BV.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sull'istanza di intervento della Euro-Mit Staal BV.
- 3) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla thyssenkrupp Electrical Steel GmbH e dalla thyssenkrupp Electrical Steel Ugo.
- 4) La Euro-Mit Staal BV sopporterà le proprie spese relative all'istanza di intervento.